

REGOLAMENTO CULTORI DELLA MATERIA

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei “*Cultori della materia*” e le loro attività.

Per “*Cultori della materia*” si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito in una disciplina documentate esperienze e specifiche competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente a quella disciplina, in un unico settore scientifico disciplinare, alle condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Articolo 2

L'attribuzione della nomina di Cultore della materia non comporta alcun obbligo; è ammessa soltanto, dietro consenso dell'interessato, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto. Non è ammesso, in alcun caso, lo svolgimento di autonome attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari).

Ogni singolo docente può proporre di inserire nella Commissione d'esame di profitto un unico Cultore della materia, per ogni insegnamento.

Il titolo di cultore della materia può essere attribuito alla stessa persona per un numero massimo di due insegnamenti nell'arco di 5 anni accademici.

La nomina di Cultore della materia non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni in ambito universitario; inoltre, non è riconosciuto alcun compenso o rimborso economico essendo attività svolta esclusivamente su base volontaria.

Art. 3

Il Consiglio di Dipartimento, su proposta di un Professore ufficiale della materia, nomina il Cultore della materia. La proposta, motivata e sottoscritta, dovrà fare riferimento al massimo a due insegnamenti del settore scientifico disciplinare del docente proponente, essere corredata da un curriculum dello studioso/esperto che attesti una adeguata e congruente produzione scientifica.

Il Consiglio di Dipartimento, ai fini della valutazione del profilo scientifico/professionale dello studioso/esperto a cui riconoscere la nomina di cultore della materia, dovrà accertare la presenza dei seguenti requisiti:

- a)** Laurea magistrale o equivalente congruente con la disciplina per la quale viene richiesta la nomina;
- b)** possesso del titolo di dottore di ricerca, in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare per il quale viene richiesta la nomina.

Nel caso di professori in quiescenza, il titolo potrà essere rilasciato se il docente ha insegnato nel settore disciplinare oggetto della richiesta.

La proposta, da redigere secondo il modello allegato, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di disponibilità dell'interessato e nella quale lo stesso confermerà di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

Il candidato dovrà , inoltre, dichiarare di non intrattenere rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

Nel caso di personale tecnico amministrativo dell'Università del Salento, le attività di cultore della materia dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 4

Le domande per l'attribuzione del titolo di Cultore della materia potranno essere presentate dal 1 settembre al 31 ottobre di ogni anno.

La nomina di Cultore della materia ha validità pari ad un anno accademico successivo a quello di presentazione della domanda, ed è rinnovabile secondo la medesima procedura.

Il Cultore della materia può fare uso della nomina riconosciuta soltanto nel periodo di attribuzione della stessa.

La Facoltà di Ingegneria redigerà un elenco dei Cultori della materia che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale per opportuna informazione e diffusione.

Articolo 5

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.

A decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2017/2018, ovvero dall'1 novembre 2017, perdono efficacia le nomine dei Cultori della materia riconosciute in precedenza.